

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640/A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **FERRARI MARTE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 marzo 1985 (Stampato n. 787)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(GAVA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 marzo 1985*

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data

Presentato alla Presidenza il 10 giugno 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione consolare con la Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, si inserisce nel quadro del completamento della rete di accordi consolari con i diversi Paesi dell'Est europeo.

La Convenzione si articola in 5 capitoli e in 54 articoli, sì da coprire e regolare in modo soddisfacente tutta la complessa materia: individuazione degli uffici consolari e del personale addetto, condizione per la loro apertura, facilitazioni, privilegi e immunità relative, funzioni consolari e rapporti tra funzioni consolari e rispettivi connazionali, delega delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica, modalità per lo scambio degli strumenti di ratifica.

La convenzione segue gli schemi tradizionali, nell'ambito della normativa di

Vienna, con gli adeguamenti specifici che caratterizzano le convenzioni consolari con i paesi comunisti. Tali adeguamenti riguardano, al capitolo III, il riconoscimento dell'immunità diplomatica al capo dell'ufficio consolare nonché la delicata materia delle comunicazioni fra i funzionari consolari e i connazionali per quanto concerne tutte le forme di limitazione di libertà personale cui il cittadino venga sottoposto.

La Convenzione si completa con un protocollo sul soggiorno e sulla tutela dei lavoratori, oggetto di specifico e distinto disegno di legge.

La Commissione affari esteri all'unanimità raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARTE FERRARI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

NULLA OSTA

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 54 della convenzione.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.